REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO AVVOCATI PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DI EQUITALIA GIUSTIZIA SPA

(approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 22/05/2025)

Testo in vigore dal 01/07/2025

Sommario

Premessa 3
Art.1 Ambito di applicazione e pubblicità dell'Elenco 3
Art.2 Soggetti ammessi 3
Art.3 Costituzione e aggiornamento dell'Elenco 4
Art.4 Struttura dell'Elenco 4
Art.5 Requisiti di iscrizione 5
Art.6 Presupposti per il conferimento di incarichi 7
Art.7 Criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco 7
Art.8 Corrispettivi 9
Art.9 Cancellazione dall'Elenco 9
Art.10 Trattamento dei dati personali 10
Art.11 Responsabile 10
Art.12 Modello 231, Codice etico e Protocollo di legalità 11
Art.13 Entrata in vigore e norme di rinvio 11

Premessa

L'affidamento degli incarichi legali deve uniformarsi ai principi di derivazione comunitaria e, nello specifico di "Risultato", "Fiducia", "Par condicio" ed "Accesso al Mercato", nonché alle statuizioni della Legge 21 aprile 2023 n. 49 recante "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali".
A tal fine, Equitalia Giustizia S.p.A. si è dotata di una Piattaforma informatica (di seguito, anche la "Piattaforma"), certificata con standard ISO37001:2016, che, pertanto, costituisce un presidio anticorruzione per l'azienda. Tale Piattaforma è fornita da un operatore di servizi digitali e di legal procurement che gestisce, secondo le modalità definite nel presente Regolamento, l'iscrizione dei professionisti all'Elenco Avvocati i quali, una volta iscritti nell'Elenco, potranno concorrere all'ottenimento degli incarichi legali con modalità aperte e trasparenti e con lo svolgimento di un confronto concorrenziale tra gli stessi e adottando un sistema di rotazione, in ossequio ai principi comunitari sopra richiamati.
Il presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, è finalizzato all'istituzione di un apposito Elenco di Avvocati (d'ora in poi "l'Elenco"), articolato in Sezioni, nell'ambito del quale individuare Avvocati appartenenti al libero Foro, cui affidare gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio della Società per le controversie in cui è parte, innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali e per tutti i gradi di giudizio.

Art.1 Ambito di applicazione e pubblicità dell'Elenco

1. Al fine di costituire e successivamente aggiornare l'Elenco, Equitalia Giustizia S.p.A. pubblica sul proprio sito web un avviso pubblico con invito agli avvocati ad accedere alla Piattaforma Informatica,– previa accettazione delle relative condizioni di utilizzo e mediante registrazione di un proprio account personale - ove gli Avvocati possono presentare la domanda di iscrizione all'Elenco seguendo l'iter indicato nel presente Regolamento. La comunicazione della pubblicazione di tale Avviso è trasmessa al Consiglio Nazionale Forense al fine di rafforzare la pubblicità della notizia.
2. L'iscrizione all'Elenco è gratuita e non comporta alcun obbligo, in capo Equitalia Giustizia S.p.A., in ordine al conferimento di incarico ai professionisti iscritti. L'Elenco è aperto e non vi sono preclusioni temporali (cfr. art. 3 punto 3) in capo agli avvocati per l'iscrizione allo stesso.
3. Il presente Regolamento si applica agli affidamenti dei servizi legali di seguito indicati, esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 31.03.2023, n. 36, *Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici* (di seguito anche "Codice dei contratti pubblici" o "Codice dei contratti"), ai sensi dell'articolo 56 del Codice:
 a) rappresentanza legale di Equitalia Giustizia da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31 e ss. mm. e ii., in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;
 b) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui alla precedente lettera a) o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 31/1982.

Art.2 Soggetti ammessi

1. Sono ammessi all'iscrizione nell'Elenco, per gli incarichi di cui al Regolamento,

a) i liberi professionisti;

b) i liberi professionisti associati in associazioni professionali o soci di società costituite ai sensi dell'art. 4 bis della

Legge n. 247 del 2012, introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124;

c) le associazioni professionali;

d) le società di persone, società di capitali, società cooperative costituite ai sensi dell'art. 4 bis della Legge n. 247 del 2012, introdotto dalla Legge 4 agosto 2017, n. 124.

2. Laddove il singolo Avvocato, in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento, faccia parte di una associazione professionale o di una società di cui all'art. 4 bis della legge n. 247 del 2012 e intenda iscriversi individualmente, dovrà presentare autonoma domanda nella quale specificherà l'appartenenza ad una associazione o società tra professionisti indicando i nominativi degli appartenenti alla medesima associazione o società qualora già iscritti nell'Elenco.

Art.3 Costituzione e aggiornamento dell'Elenco

1. Le informazioni e la documentazione inserita dagli Avvocati sarà verificata a cura del fornitore della Piattaforma, che provvederà a richiedere, se necessario, integrazioni istruttorie agli Avvocati. Il fornitore della Piattaforma, conclusa la fase di verifica formale delle informazioni e della documentazione inserite nella piattaforma, rilascia il positivo vaglio della due diligence esperita per l'attestazione della regolarità all'iscrizione e l'Avvocato viene iscritto nell'Elenco. In difetto, l'Avvocato può prendere visione della mancata iscrizione accedendo direttamente alla Piattaforma.

2. Le nuove iscrizioni avranno validità dalla data di pubblicazione dell'aggiornamento e per tutta la durata residua dell'Elenco.

3. L'Elenco è soggetto ad aggiornamento periodico con cadenza quadrimestrale e verrà pubblicato aggiornato sul sito della Società, per consentire l'iscrizione di ulteriori professionisti che ne facciano richiesta, in modo da garantire l'effettivo confronto concorrenziale nell'affidamento degli incarichi.

4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si procederà al conferimento degli incarichi in base alle lettere che saranno estratte unitamente per la Sezione V e Va, pubblicate sulla Piattaforma. Per le altre Sezioni si procederà, invece, al confronto concorrenziale in base ai requisiti commisurati all'esperienza ed alla tipologia di incarico da affidare; sarà comunque garantita la rotazione all'interno della Sezione, ove possibile.

Art.4 Struttura dell'Elenco

1. L'Elenco è articolato in Sezioni come di seguito individuate:

Sezione I: penale;

Sezione II: civile, societario, commerciale e Crisi d'Impresa;

Sezione III: amministrativo/contabile;

Sezione IV: lavoro e previdenza;

Sezione V: gestione dei crediti relativi alle spese e pene pecuniarie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, avanti a tutte le Autorità Giudiziarie competenti. La presente Sezione è suddivisa in sottosezioni corrispondenti a n. 26 Distretti di Corte di Appello (Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L'Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Salerno, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia);

Sezione Va: gestione dei crediti relativi alle spese e pene pecuniarie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, con esclusivo riferimento ai giudizi davanti alla Corte di Cassazione.

Sezione VI: diritto digitale, diritto dell'informatica, delle nuove tecnologie e trattamento dei dati personali.

2. Il soggetto richiedente l'iscrizione, nella compilazione della domanda, avrà cura di indicare per quale Sezione/i dell'Elenco intende richiedere l'iscrizione, nel rispetto del limite massimo di n. 2 Sezioni, inoltre, per la richiesta di iscrizione nella Sezione V, anche il/i Distretto/i di Corte di Appello prescelto/i per un massimo di n. 10 Distretti di Corte di Appello.

Art.5 Requisiti di iscrizione

1. Ai fini dell'iscrizione o della permanenza nell'Elenco, è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023, relativamente alle ipotesi applicabili;

b) iscrizione, al momento della presentazione della domanda, da almeno 5 anni, all'Albo degli avvocati di cui alla legge 31 dicembre 2012, n.247 e ss. mm. e ii.. Esclusivamente in caso richiesta di iscrizione nelle sezioni I-II-III-IV-Va - VI, l'abilitazione al patrocinio presso le Magistrature Superiori;

c) non avere in corso, in qualità di parte o difensore di se stesso o di altre parti, il patrocinio per cause promosse contro la Società, Agenzia delle Entrate Riscossione, Ministero della giustizia e Ministero dell'economica e delle finanze ovvero, laddove sia patrocinante in un giudizio pendente contro le suddette parti, essere comunque disposto a rinunciare al patrocinio, preliminarmente all'affidamento dell'incarico;

d) non aver subito nell'ultimo quinquennio alcun procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina forense, all'esito del quale sia stata irrogata la sanzione di sospensione dall'esercizio della professione;

e) non avere rapporti di coniugio, parentela fino al quarto grado o affinità entro il secondo grado con i Vertici Aziendali (Presidente, Amministratore Delegato, Componenti del CdA, Direttore Generale), con i Dirigenti e Funzionari con deleghe nonché con i Responsabili e tutti i componenti delle Funzioni legali della Società, non essere conviventi o commensali abituali, creditori o debitori dei soggetti sopra indicati, del loro coniuge o dei loro figli, né essere legato da uno stabile rapporto di collaborazione professionale con i suddetti soggetti o con il loro coniuge o i loro figli;

f) aver conseguito nei due anni precedenti alla data della domanda di iscrizione, un volume d'affari complessivo pari ad almeno € 60.000,00, IVA e CPA esclusi. In caso di esercizio dell'attività anche in forma associata o societaria, si farà riferimento rispettivamente alla quota di volume d'affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo professionista (pro-quota);

g) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei propri contributi previdenziali;

h) essere titolare di polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, da produrre in allegato alla domanda di iscrizione, valida ed efficace a copertura dei rischi derivanti dall'attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016, recante "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di Avvocato con un massimale pari ad almeno € 1.500.000,00. Per le associazioni professionali e le società, la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all'associazione od alla società con un massimale di € 5.000.000,00;

i) aver realizzato nell'ultimo biennio un fatturato specifico, per le Sezioni I, II, III, IV, Va e VI pari ad almeno 30.000 euro, IVA e CPA escluse, ed aver ricevuto almeno 20 incarichi, nella specifica materia della singola Sezione richiesta, di cui almeno la metà degli incarichi conferiti da Società pubbliche o sottoposte a controllo pubblico;

j) in caso di domanda di iscrizione nella Sezione V (contenzioso in materia di crediti di giustizia) aver realizzato

nell'ultimo biennio, un fatturato specifico in materia di (i) gestione dei crediti relativi alle spese e pene pecuniarie di cui al D.P.R. 115/2002 (ii) procedimenti esecutivi in materia di recupero crediti ovvero procedimenti esecutivi in materia di riscossione[1] pari ad almeno 30.000 euro, IVA e CPA escluse, ovvero aver ricevuto almeno 40 incarichi nella specifica materia.

2. Con riferimento alla Sezione V, si precisa che può essere richiesta l'iscrizione al massimo in dieci Distretti di Corti di Appello, ma in tal caso i requisiti di fatturato specifico e di incarichi ricevuti dovranno sussistere per ogni Distretto di Corte di Appello richiesta.
3. Si precisa che:

- in caso di professionista associato in associazione professionale ovvero socio di società tra avvocati, che richieda l'iscrizione singolarmente, i requisiti di cui alle lettere f), i) e j) dovranno essere posseduti sulla percentuale di fatturato specifico/ incarichi corrispondenti, agli incarichi professionali eseguiti direttamente; si precisa, altresì, che in tale ipotesi, laddove l'associazione professionale o la società tra professionisti, nella cui compagine sia inserito il predetto professionista, intenda iscriversi all'Elenco non potrà avvalersi dei requisiti di iscrizione maturati da quest'ultimo;
- in caso di associazione e società, i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del superiore comma 1 dovranno essere posseduti dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori;
- in caso di società, il requisito di cui alla lettera a) dovrà essere posseduto anche da tutti i componenti dell'organo di gestione; in caso di associazione e di società, il requisito di cui alla lettera i) e j) dovrà essere posseduto cumulativamente dagli avvocati associati/soci designati quali esecutori.
- dagli incarichi, dagli atti dei giudizi, dalle fatture si deve evincere chiaramente che l'attività di difesa e rappresentanza in giudizio sia stata svolta esclusivamente dal legale che richiede l'iscrizione.

4. Il professionista dovrà, all'atto della domanda di iscrizione, provare il possesso dei requisiti sopra individuati, con le seguenti modalità:

- con riferimento ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), i) e j) dovrà rendere nell'ambito della domanda di iscrizione una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 65, lett. a) del d.lgs. 82 del 2005 e 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000. In relazione alle associazioni professionali e alle società tra avvocati, la predetta dichiarazione dovrà essere resa per ciascun Avvocato indicato quale esecutore delle prestazioni;
- relativamente agli incarichi, il Professionista oltre all'autocertificazione dovrà compilare il track record per n. 5 incarichi. Si precisa che Equitalia Giustizia S.p.A. si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, la verifica a campione della documentazione relativa agli incarichi indicati dal Professionista;

5. Equitalia Giustizia SpA procede di regola annualmente ad effettuare verifiche, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, su un campione pari almeno al 10% del numero degli iscritti in ciascuna sezione, al fine di accertare la sussistenza e il mantenimento dei requisiti di iscrizione e l'attualità delle dichiarazioni già rese dal Professionista, provvedendo in caso di esito negativo delle suddette verifiche, alla cancellazione con le modalità di cui al successivo art. 9.
6. Gli Avvocati iscritti dovranno aggiornare i requisiti di iscrizione ogni anno, su richiesta della Società, nonché ogni qualvolta gli stessi subiscano variazioni in corso d'anno. Dovranno, altresì, impegnarsi in fase di domanda a tenere costantemente aggiornato il database tramite l'accesso alla Piattaforma, in merito alle attività processuali.
7. All'atto del conferimento dell'incarico o della stipula della convenzione potrà essere richiesto di rinnovare le dichiarazioni relative al perdurare del possesso dei requisiti effettuate in sede di iscrizione all'Elenco.

[1] Per attività di riscossione si intende l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio in materia di riscossione di imposte, tasse, contributi e sanzioni

Art.6 Presupposti per il conferimento di incarichi

1. Equitalia Giustizia S.p.A. utilizza prioritariamente le risorse tecnico-professionali interne e ricorre all'affidamento degli incarichi ai professionisti iscritti nell'Elenco dopo avere accertato l'oggettiva impossibilità congruamente motivata, sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, di utilizzare personale interno. Ai fini dell'affidamento degli incarichi, Equitalia Giustizia SpA accerta che l'oggetto dell'incarico consista in uno o più servizi di cui al presente Regolamento e la natura temporanea e qualificata della prestazione.
2. Tutti gli incarichi di cui alle Sezioni I, II, III, IV, Va, VI, sono affidati con il sistema del confronto concorrenziale previa adozione di determina che ne esplicita il percorso logico motivazionale seguito, ad eccezione degli incarichi di cui alla Sezione V in considerazione della caratteristica seriale degli incarichi di patrocinio legale, nell'ambito della quale si procederà con il criterio della rotazione, come meglio descritto nel successivo articolo 7.
3. Gli Avvocati saranno destinatari di una nuova convenzione o di un nuovo incarico solo una volta che sia stata completata la rotazione di tutti gli Avvocati iscritti nell'Elenco nella relativa Sezione.
4. Ove non vi siano avvocati iscritti in un distretto di Corte d'appello, si procederà ad affidare l'incarico al professionista del distretto di Corte d'Appello individuato ai sensi dell'art. 11 del Codice di procedura penale.
5. Tutti gli incarichi sono affidati dalla Società secondo il sistema di deleghe vigente in Equitalia Giustizia SpA al momento dell'affidamento.

Art.7 Criteri di affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

1. Gli Avvocati sono inseriti nell'Elenco in ordine alfabetico, sulla base del codice fiscale. Le partite IVA sono inserite prima della lettera A. Per la Sezione V e Va, con l'entrata in vigore del presente Regolamento, si procederà al conferimento degli incarichi in base alle lettere che saranno estratte unitamente e pubblicate sulla Piattaforma.
2. L'inserimento nell'Elenco non comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o interesse del professionista in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi e, conseguentemente, l'assunzione di alcun obbligo da parte della Società.
3. Fermo restando quanto previsto ai successivi commi 5 e 6 del presente articolo, con riferimento alle sezioni I, II, III, IV, Va e VI, la Società procederà al conferimento degli incarichi tramite confronto concorrenziale. I professionisti saranno chiamati a partecipare, nel numero di almeno 3, tramite presentazione di apposita offerta al confronto, a seguito di preventiva analisi delle competenze nella specifica materia oggetto dell'incarico risultanti dal CV allegato e dai track record presentati in fase di iscrizione nell'Elenco. All'esito del confronto verrà affidato l'incarico all'Avvocato che avrà presentato il migliore preventivo tecnico/economico. A seconda della complessità del contenzioso oggetto di confronto, si procederà, di volta in volta, ad attribuire maggior peso alla componente tecnica piuttosto che alla componente economica, fermo restando che la percentuale relativa alla componente economica non potrà mai essere inferiore al 30%. Decorsi sei mesi dall'utilizzo della Piattaforma sarà oggetto di valutazione anche il rating ottenuto dal legale affidatario nei precedenti incarichi. Nel confronto concorrenziale si terrà conto del valore di cui alle tabelle allegate al D.M. 2022 n. 147, relativamente all'offerta economica, e di eventuali ulteriori più specifici criteri quali, a titolo di esempio, l'anzianità di iscrizione nell'Albo Ordinario degli Avvocati o nell'Albo dei Cassazionisti e l'eventuale titolarità da parte dell'Avvocato di una cattedra. In caso di parità di punteggio, sarà preferito il professionista che ha ricevuto il maggior punteggio sulla parte tecnica e in caso di ulteriore parità il professionista che ha

ricevuto minor numero di incarichi nel triennio precedente.

4. Per la Sezione V, in considerazione della caratteristica seriale degli incarichi di patrocinio legale, si procederà con il criterio della rotazione seguendo l'ordine alfabetico, in base alla lettera che verrà estratta con l'entrata in vigore del presente Regolamento. La Società, per ciascun distretto di Corte d'Appello, potrà sottoscrivere con il professionista una convenzione per l'affidamento di incarichi per un compenso complessivo non superiore ad € 15.000, al netto delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché delle altre spese non imponibili riconosciute. Il suddetto importo, a seconda delle effettive esigenze della Società, potrà subire delle variazioni in aumento o diminuzione nel limite del 20%. Nel caso di conferimento di incarico con valore uguale o superiore ad € 15.000, calcolato sulla base del minimo tariffario, si procederà a richiedere una offerta economica di compenso al professionista. In questo caso l'incarico non verrà conferito in virtù della Convenzione, ma verrà conferito come singolo incarico nel rispetto del criterio della rotazione ed in sostituzione della Convenzione. La Società si riserva di aprire contemporaneamente più Convenzioni nei Distretti di Corte di Appello dove nel biennio precedente risulti un numero medio di incarichi superiore a numero 100.
5. Il criterio del confronto concorrenziale per tutte le sezioni e della rotazione nella Sezione V, non saranno applicati qualora ricorra uno dei seguenti casi:
 a) consequenzialità tra incarichi (come nel caso di incarico di patrocinio nei gradi di giudizio successivi al primo);
 b) litispendenza [coesistenza di cause promosse innanzi ad autorità giudiziarie differenti, ma che presentano elementi identificativi (soggetti, petitum, causa petendi) coincidenti], continenza (coesistenza di giudizi pendenti tra gli stessi soggetti, con identica causa petendi, cioè il titolo in base al quale la richiesta viene avanzata, ma con diverso petitum, cioè la domanda proposta), connessione oggettiva (coesistenza di cause che hanno in comune almeno uno degli elementi identificativi: petitum e/o causa petendi); in questi casi la Società, in occasione del primo affidamento, avrà facoltà di richiedere la formulazione dell'offerta anche per le eventuali prestazioni successive.
 c) oggettiva impossibilità per mancanza di un numero sufficiente di iscritti nella Sezione di riferimento.
6. Nel caso in cui l'incarico afferisca a questione particolarmente complessa o di rilevanza anche strategica, cosiddetta "extra standard", la Società si riserva di esperire un preliminare confronto concorrenziale fra tre o più avvocati anche non iscritti nell'Elenco, di comprovata competenza, esperienza e professionalità nella materia oggetto di incarico. Le offerte saranno complessivamente valutate come indicato al precedente comma 3.
7. Nella Sezione V, gli incarichi per i quali non si applica il criterio di rotazione sono ricompresi negli accordi sottoscritti ai sensi del precedente comma 4, laddove siano vigenti e capienti.
8. Gli Avvocati affidatari dovranno trasmettere ad Equitalia Giustizia SpA apposita dichiarazione contenente l'attestazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., circa l'assenza di conflitti di interesse, la conferma dell'insussistenza di motivi di divieto a svolgere attività professionale ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (come richiamato dall'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013) o di qualsivoglia altro motivo ostativo a contrarre con la P.A., l'assenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice Appalti, nonché, indicare l'eventuale associazione o società professionale di appartenenza. La sussistenza di situazioni di conflitto di interesse ovvero di motivi di esclusione, determinerà l'impossibilità di accedere alla procedura competitiva.
9. La mancata partecipazione a tre confronti concorrenziali consecutivi comporterà la cancellazione dall'Elenco del professionista ai sensi dell'art. 9.
10. Per la Sezione V, la Società, nel rispetto dei criteri descritti nel presente Regolamento, conferirà annualmente a ciascun fiduciario incarichi per un compenso massimo di € 30.000,00, al netto degli oneri di legge. Faranno

eccezione casi particolari motivati da condividere con il Comitato per il controllo analogo di Equitalia Giustizia S.p.A.. Raggiunto il massimale, gli incarichi spettanti al professionista verranno conferiti ai sensi dell'art. 7.4 all'avvocato cui, per rotazione, spetta l'apertura della Convenzione sul distretto di Corte d'Appello designata, ad eccezione dei casi di cui al comma 5 lett. a e b.

Art.8 Corrispettivi

1. Le condizioni economiche sono così stabilite:
 a) con riferimento alle sezioni I, II, III, IV, Va, VI il compenso sarà quello indicato dal legale, in caso di richiesta di preventivo, ovvero la migliore offerta in caso di confronto concorrenziale;
 b) con riferimento alla sezione V, al legale incaricato sarà riconosciuto il compenso fisso e invariabile, individuato in relazione al valore della causa risultante dall'atto introduttivo del giudizio e dall'Autorità giudiziaria adita, come da "Tabella compensi" di cui all'allegato 1, coerenti con il principio dell'equo compenso di cui all'art. 13 bis della legge 247 del 2012. La stessa tabella si applica ai professionisti affidatari di giudizi in Cassazione, laddove abbiano già patrocinato i primi due gradi di giudizio; nei casi in cui il valore della controversia, indicato nell'atto introduttivo del giudizio, dovesse subire una diminuzione di valore a seguito della riduzione del credito effettuato in autotutela dalla società, l'incarico verrà conferito in base al valore effettivo della controversia.
 c) nel caso di giudizi aventi ad oggetto questioni specifiche, di alta specializzazione o rilevanza strategica, il compenso sarà quello indicato dal legale che, all'esito del confronto concorrenziale, avrà presentato la migliore offerta.
2. Per tutte le sezioni, oltre al compenso sopra indicato, saranno riconosciute le spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le altre spese non imponibili, a fronte di esibizione della attestazione di pagamento, quali:
 a) Contributo unificato;
 b) Marche da bollo;
 c) Diritti di notifica;
 d) Imposta di registro.
3. Ove il Legale avesse la necessità di avvalersi dell'opera di domiciliatari, dovrà richiedere autorizzazione espressa alla Società; in tal caso il compenso verrà incrementato del 20%.
4. In caso di mancata iscrizione a ruolo della controversia, il compenso previsto verrà riconosciuto nella misura del 30% di quello indicato al comma 1, oltre il rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e delle spese non imponibili documentate di cui alla lettera d) che precede.
5. In caso di revoca del mandato da parte della Società o di rinuncia allo stesso da parte del Professionista, il compenso previsto verrà riconosciuto in una percentuale di quello pattuito, da calcolarsi in relazione allo stato del giudizio al momento della comunicazione della rinuncia o della revoca, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge e delle spese non imponibili documentate indicate alla lettera d) che precede.
6. Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o di transazione della controversia, il compenso rimane quello già indicato al comma 1, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge, nonché le altre spese non imponibili documentate indicate alla lettera d) che precede.

Art.9 Cancellazione dall'Elenco

1. Equitalia Giustizia SpA dispone la cancellazione del professionista dall'Elenco nel caso di:
 a) mancanza o falsa dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di iscrizione;

b) venir meno dei requisiti di iscrizione; si precisa che è onere del professionista comunicare ad Equitalia Giustizia SpA la sopravvenuta perdita di uno dei requisiti necessari per la iscrizione nell'Elenco degli Avvocati;

c) sopravvenuti motivi di incompatibilità o conflitto di interessi;

d) rifiuto di eseguire l'incarico conferito, a seguito di richiesta, non sorretto da giustificate ragioni;

e) divulgazione a terzi di notizie, informazioni o atti od altro tipo di documentazione riservata riguardante Equitalia Giustizia S.p.A.;

f) espressa richiesta da parte del professionista;

g) inottemperanza agli obblighi di cui all'art. 5 comma 6 nonché mancato riscontro alle richieste della Società, per più di due volte;

h) mancata presentazione di offerte a tre confronti concorrenziali consecutivi.

2. La Società dispone, inoltre, la cancellazione dall'elenco, nei casi in cui il professionista si sia reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, ovvero in presenza di motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94 e 95 del Codice Appalti;

3. La sussistenza di uno dei motivi di cancellazione sarà resa nota al professionista/alla società interessato/a con apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato nella domanda d'iscrizione. Nella comunicazione verrà dato conto dell'intenzione di procedere alla cancellazione e della facoltà da parte del professionista/della società di far pervenire le proprie osservazioni entro un termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Tale facoltà non sarà prevista nell'ipotesi di cui alla precedente lett. d) del presente articolo. Trascorso inutilmente detto termine, oppure nel caso in cui non si ritenga di accogliere le suddette osservazioni, Equitalia Giustizia SpA procederà alla cancellazione del professionista/della società dall'Elenco, dandone comunicazione all'interessato con le modalità precedentemente indicate, modificando conseguentemente l'Elenco pubblicato.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

1. La Società tratta i dati personali forniti per l'iscrizione nell'Elenco in qualità di Titolare del Trattamento, in ottemperanza al Regolamento UE 679/2016.

2. I dati personali sono raccolti dalla Società in funzione e per le finalità relative alla costituzione dell'Elenco Avvocati, nonché ai connessi e relativi adempimenti a seguito di eventuale affidamento di incarichi.

3. In allegato al presente Regolamento (allegato sub 2) si fornisce l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. La Società procede alla diffusione delle informazioni contenute nell'Elenco costituito mediante pubblicazione sul sito internet www.equitaliagiustizia.it in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.

Art.11 Responsabile

1. Responsabile dell'Elenco è il responsabile *pro tempore* della Funzione Contenzioso Business di Equitalia Giustizia SpA.

2. Il Responsabile dell'Elenco, semestralmente, produrrà un sintetico report informativo al Consiglio di Amministrazione nel quale darà evidenza: dei nuovi inserimenti per sezione e sottosezione; di eventuali cancellazioni, con le motivazioni; di eventuali sospensioni, con le motivazioni; del numero e valore degli incarichi conferiti per ciascuna Sezione distretto di cui al precedente articolo 3 e per professionista affidatario, con evidenza degli incarichi assegnati in deroga al confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 7.3 del presente Regolamento.

Art.12 Modello 231, Codice etico e Protocollo di legalità

1. I soggetti che presentano la domanda d'iscrizione dichiarano di essere a conoscenza del contenuto del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Equitalia Giustizia al fine di prevenire i reati previsti dal citato Decreto, nonché del Codice etico adottato dalla medesima, impegnandosi a non porre in essere comportamenti in contrasto con il citato Modello, Codice etico e Protocollo di legalità, pubblicati sul sito web www. equitaliagiustizia.it
2. I soggetti che presentano la domanda d'iscrizione dichiarano altresì di aver preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza della Società, consultabile sul sito web www.equitaliagiustizia.it, di impegnarsi a porre in essere un comportamento conforme e a rispettare tutti gli obblighi ivi previsti.

Art.13 Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il Regolamento entra in vigore e acquista efficacia dalla data di pubblicazione sul sito internet della società, a partire da detta data è abrogato il precedente regolamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Allegati:

1. Tabella compensi;
2. Informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679

ELENCO AVVOCATI
SEZIONE V -Va
COMPENSI (DM n. 147/2022)

GIUDCE DI PACE	
a. fino a 1.100	173,00
b. da 1.100,01 a 5.200	633,00
c. da 5.200,01 a 26.000	1046,00

CTP ora CGT 1° grado	
a. fino a 1.100	349,00
b. da 1.100,01 a 5.200	1278,00
c. da 5.200,01 a 26.000	2091,00
d. da 26.000,01 a 52.000	3577,00
e. da 52.000,01 a 260.000	5627,00
f. da 260.000,01 a 520.000	7192,00
g. da 520.000,01 a 1.000.000	9350,00
h. da 1.000.000,01 a 2.000.000	12153,00
i. da 2.000.000,01 a 4.000.000	15800,00
l. da 4.000.000,01 a 8.000.000	20539,00
m. da 8.000.000,01 a 16.000.000	26700,00
n. da 16.000.000,01 a 32.000.000	34709,00
o. Oltre 32.000.000	34709,00
Valore indeterminabile:	
p. complessità bassa	3577,00
q. complessità media	4603,00
r. complessità alta	5627,00
s. di particolare importanza	7192,00

CTR ora CGT 2° grado	
a. fino a 1.100	357,00
b. da 1.100,01 a 5.200	1451,00
c. da 5.200,01 a 26.000	2409,00
d. da 26.000,01 a 52.000	4286,00
e. da 52.000,01 a 260.000	6023,00
f. da 260.000,01 a 520.000	8609,00
g. da 520.000,01 a 1.000.000	11191,00
h. da 1.000.000,01 a 2.000.000	14548,00
i. da 2.000.000,01 a 4.000.000	18912,00
l. da 4.000.000,01 a 8.000.000	24585,00
m. da 8.000.000,01 a 16.000.000	31961,00
n. da 16.000.000,01 a 32.000.000	41548,00

o. Oltre 32.000.000	41548,00
Valore indeterminabile:	
p. complessità bassa	4286,00
q. complessità media	5155,00
r. complessità alta	6023,00
s. di particolare importanza	8609,00

TRIBUNALE	
a. fino a 1.100	332,00
b. da 1.100,01 a 5.200	1278,00
c. da 5.200,01 a 26.000	2540,00
d. da 26.000,01 a 52.000	3809,00
e. da 52.000,01 a 260.000	7052,00
f. da 260.000,01 a 520.000	11229,00
g. da 520.000,01 a 1.000.000	14598,00
h. da 1.000.000,01 a 2.000.000	18977,00
i. da 2.000.000,01 a 4.000.000	24668,00
l. da 4.000.000,01 a 8.000.000	32070,00
m. da 8.000.000,01 a 16.000.000	41691,00
n. da 16.000.000,01 a 32.000.000	54198,00
o. Oltre 32.000.000	54198,00
Valore indeterminabile:	
p. complessità bassa	3809,00
q. complessità media	5431,00
r. complessità alta	7052,00
s. di particolare importanza	11229,00

CORTE D'APPELLO	
a. fino a 1.100	337,00
b. da 1.100,01 a 5.200	1458,00
c. da 5.200,01 a 26.000	2906,00
d. da 26.000,01 a 52.000	4996,00
e. da 52.000,01 a 260.000	7160,00
f. da 260.000,01 a 520.000	10060,00
g. da 520.000,01 a 1.000.000	13078,00
h. da 1.000.000,01 a 2.000.000	17002,00
i. da 2.000.000,01 a 4.000.000	22102,00
l. da 4.000.000,01 a 8.000.000	28732,00
m. da 8.000.000,01 a 16.000.000	37351,00
n. da 16.000.000,01 a 32.000.000	48556,00
o. Oltre 32.000.000	48556,00
Valore indeterminabile:	
p. complessità bassa	4996,00
q. complessità media	6079,00
r. complessità alta	7160,00
s. di particolare importanza	10060,00

CASSAZIONE	
a. fino a 1.100	339,00
b. da 1.100,01 a 5.200	939,00
c. da 5.200,01 a 26.000	1541,00
d. da 26.000,01 a 52.000	2757,00
e. da 52.000,01 a 260.000	3828,00
f. da 260.000,01 a 520.000	5387,00
g. da 520.000,01 a 1.000.000	7003,00
h. da 1.000.000,01 a 2.000.000	9104,00
i. da 2.000.000,01 a 4.000.000	11835,00
l. da 4.000.000,01 a 8.000.000	15386,00
m. da 8.000.000,01 a 16.000.000	20000,00
n. da 16.000.000,01 a 32.000.000	26001,00
o. Oltre 32.000.000	26001,00
Valore indeterminabile:	
p. complessità bassa	2757,00
q. complessità media	3293,00
r. complessità alta	3828,00
s. di particolare importanza	5387,00

ATTO DI PRECETTO	
a. fino a 5.200	71,00
b. da 5.200,01 a 26.000	118,00
c. da 26.000,01 a 52.000	166,00
d. da 52.000,01 a 260.000	213,00
f. da 260.000,01 a 520.000	284,00
g. da 520.000,01 a 1.000.000	369,00
h. da 1.000.000,01 a 2.000.000	479,00
i. da 2.000.000,01 a 4.000.000	623,00
l. da 4.000.000,01 a 8.000.000	810,00
m. da 8.000.000,01 a 16.000.000	1053,00
n. da 16.000.000,01 a 32.000.000	1369,00
o. Oltre 32.000.000	1369,00

PROCEDURE ESECUTIVE MOBILIARI	
a. fino a 1.100	95,00
b. da 1.100,01 a 5.200	276,00
c. da 5.200,01 a 26.000	429,00
d. da 26.000,01 a 52.000	678,00
e. da 52.000,01 a 260.000	951,00
f. da 260.000,01 a 520.000	1258,00
g. da 520.000,01 a 1.000.000	1636,00
h. da 1.000.000,01 a 2.000.000	2126,00
i. da 2.000.000,01 a 4.000.000	2763,00
l. da 4.000.000,01 a 8.000.000	3592,00
m. da 8.000.000,01 a 16.000.000	4670,00
n. da 16.000.000,01 a 32.000.000	6070,00
o. Oltre 32.000.000	6070,00

Informativa ai sensi dell' art. 13 del Regolamento UE 2016/679
sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (a seguire anche Regolamento o GDPR) e con riferimento ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, Equitalia Giustizia S.p.A. in qualità di titolare del trattamento eseguirà i trattamenti dei dati personali necessari alla presente richiesta di iscrizione all'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e alla conseguente esecuzione degli eventuali affidamenti da esso scaturiti, in ottemperanza agli obblighi dei legge.
Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di liceità e correttezza e per le sole finalità a seguito riportate, garantendo i requisiti di sicurezza come da Regolamento.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dati personali è Equitalia Giustizia S.p.A, con sede in Via di Tor Marancia 4, 00147 Roma
email: segreteria.amministratoredelegato@pec.equitaliagiustizia.it

Responsabile per la protezione dei dati
il responsabile per la protezione dei dati di Equitalia Giustizia S.p.A. (anche DPO o RPD) è raggiungibile ai seguenti indirizzi:
email: responsabileprotezionedati@equitaliagiustizia.it
pec: responsabileprotezionedati.egg@pec.equitaliagiustizia.it

Finalità del trattamento
I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità relative alla costituzione dell'Elenco Avvocati di Equitalia Giustizia e per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di cui al presente documento, nonché ai connessi e relativi adempimenti a seguito di eventuale affidamento di incarico.
Il conferimento dei dati personali è dovuto in base al vigente Regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di Equitalia Giustizia SpA , di cui la presente informativa costituisce allegato, ed è altresì necessario ai fini dell'iscrizione all'Elenco Avvocati che ha evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini dell'affidamento degli incarichi disciplinati dal Regolamento di Equitalia Giustizia.
Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà l'iscrizione all'Elenco Avvocati di Equitalia Giustizia di cui al presente documento e/o l'affidamento degli incarichi disciplinati dal citato Regolamento.

Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante supporti cartacei, informatici e telematici, utilizzando idonee misure di sicurezza al fine di ridurre il rischio di perdita, danneggiamento, accesso non autorizzato ai dati, divulgazione o manomissione, come previsto dal Regolamento.

Liceità del trattamento
Il trattamento dei dati personali è legittimato dalle seguenti basi giuridiche:
1. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, anche nella fase precontrattuale (art. 6 par. 1 lett. b del GDPR);
2. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c del GDPR);

Dati oggetto del trattamento
I dati personali oggetto del trattamento sono i dati anagrafici di persone fisiche indispensabili per l'espletamento delle finalità indicate nella presente informativa.
Formano oggetto di trattamento, inoltre, i dati personali di cui ai requisiti per l'iscrizione all'Elenco Avvocati, indicati nel Regolamento per la costituzione dell'elenco avvocati per l'affidamento di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio di Equitalia Giustizia SpA.

Comunicazione e diffusione dei dati
Per le finalità sopra indicate o al fine di adempiere ad obblighi di legge, i dati personali potranno essere comunicati ai seguenti soggetti:

- personale di Equitalia Giustizia S.p.A., autorizzato al trattamento
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza al Titolare del trattamento;
- società che gestiscono i sistemi informativi utilizzati da Equitalia Giustizia S.p.A., in qualità di Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti nel perimetro e nei limiti consentiti dalla L.7 agosto 1990, n.241.
- soggetti che facciano richiesta di accesso civico nel perimetro e nei limiti di cui al D.lgs. del 14 marzo 2013, n. 33

[*se applicabile inserire la seguente dicitura: La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web Istituzionale della Stazione appaltante, nella sezione "Società Amministrazione Trasparente", ove richiesto dalla normativa in materia di trasparenza e prevenzione della anticorruzione.]*

Trasferimento dei dati
Non è previsto trasferimento dei dati personali a Paesi Terzi.

Processo decisionale automatizzato e profilazione
Equitalia Giustizia S.p.A. non utilizza alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali verranno conservati per tutta la durata dell'iscrizione all'elenco avvocati e per la durata di eventuali affidamenti di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e verranno conservati anche dopo la conclusione degli stessi al solo fine e nei limiti in cui ciò sia necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti ad essi connessi o derivanti, e non oltre i termini previsti per legge per l'esercizio dei propri diritti.

Diritti degli Interessati
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare del trattamento, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). L'apposita istanza al Titolare del trattamento può essere presentata contattando il Responsabile per la protezione dati del Titolare del trattamento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
emailPEC: responsabileprotezionedati.egg@pec.equitaliagiustizia.it

Diritto di reclamo
Gli interessati hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

All.to A Diritti degli interessati

Diritti degli Interessati

Articolo 15 GDPR - **Diritto di accesso dell'interessato.**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: a) le finalità del trattamento; b) le categorie di dati personali in questione; c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato. 2.Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento. 3.Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune. 4.Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 **Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 **Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento; c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2; d) i dati personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1. 2.Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali. 3.I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario: a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione; b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3; d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 **Diritto di limitazione di trattamento**

1.L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi: a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali; b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo; c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria; d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato. 2.Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro. 4.5.2016 L 119/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 **Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento**

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda

Articolo 20 **Diritto alla portabilità dei dati**

1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti

qualora: a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. 2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile. 3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui. Sezione 4.

Articolo 21 **Diritto di opposizione**

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. 3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità. 4.5.2016 L 119/45 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT 4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato. 5.Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche. 6.Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 **Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione**

1.L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. 2.Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione: a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento; b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato; c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato. 3.Nei casi di cui al paragrafo *2*, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione. 4.Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 77 **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo** 1

Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione. 2.L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78